

Allegato "B" n. 47819 Rep./n. 23811 Fasc.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE - ASGI
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

ART. 1 Denominazione, sede e durata

L'associazione riconosciuta denominata "Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione -ASGI Associazione di promozione sociale" è regolata dalle norme del Codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS) e successive modificazioni.

"L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione-ASGI Associazione di promozione sociale", per brevità denominata "ASGI APS", da ora in avanti nel presente Statuto indicata come "associazione", è costituita con sede legale nel Comune di Torino, Via Gerdil n.7 e con durata illimitata. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, essendo a tal fine sufficiente apposita delibera dell'Organo di amministrazione.

ART. 2 Scopo perseguito e attività di interesse generale svolte.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (le lettere tra parentesi indicano il riferimento all'art. 5 CTS):

- 1) attività educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- 2) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- 3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lettera i);
- 5) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- 6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w) in particolare delle persone bisognose di protezione e delle persone migranti nonché contrasto ad ogni forma di discriminazione per ragioni di nazionalità, etnia, provenienza geografica, convinzione personale, appartenenza religiosa;
- 7) promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione – ASGI APS

Sede legale : Torino, via Gerdil, n.7 – 10152 – tel. +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it – asgi@pec.it
www.asgi.it

C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016

cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal D.M. n. 107 del 19 maggio 2021 o di eventuale altro atto adottato dall'Autorità competente ai sensi del citato art. 6. La decisione viene presa dall'Organo amministrativo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 CTS - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ulteriori specificazioni relative alle finalità e alle attività di interesse generale svolte.

Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione intende promuovere e tutelare nella società civile l'affermazione dei principi di pari dignità sociale, di eguaglianza delle persone senza distinzioni di cittadinanza, di razza, di lingua, di religione, di sesso, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, nonché contrastare ogni fenomeno di odio o di violenza o di discriminazione per i predetti motivi.

In particolare, le attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere ai predetti fini e ai sensi del precedente art. 2 comprendono, in via non esclusiva, le seguenti:

- a) promuovere l'informazione, la formazione, la documentazione e lo studio dei problemi di carattere giuridico attinenti alla condizione di straniero, all'immigrazione in generale, alla tutela dei diritti individuali e collettivi delle persone straniere, alla protezione internazionale e nazionale, alla cittadinanza e all'apolidia, alla tutela contro le discriminazioni razziali, etniche, linguistiche, religiose, il razzismo e la xenofobia;
- b) elaborare proposte relative ai problemi di carattere giuridico di cui al punto che precede, anche promuovendo l'armonizzazione delle legislazioni e la creazione di un diritto uniforme;
- c) promuovere la cooperazione con persone, enti, associazioni (nazionali o non) che perseguono finalità analoghe;
- d) promuovere, in Italia e all'estero, studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni nell'ambito delle finalità indicate nel precedente art. 2 nonché nel presente articolo, anche partecipando ad analoghe iniziative e attività promosse da altre persone, enti, associazioni (nazionali o non);
- e) promuovere e organizzare la formazione e l'aggiornamento permanente degli avvocati nelle materie di cui alla lettera a), anche promuovendo il riconoscimento del profilo professionale specialistico dell'avvocato che opera nelle predette materie; promuovere o organizzare la formazione permanente, nelle medesime materie, per funzionari e dipendenti pubblici, magistrati, appartenenti alle professioni, rappresentanti delle forze dell'ordine, operatori dei servizi sociali;
- f) contribuire alla conoscenza e all'approfondimento specialistico delle materie di cui alla lettera a) nell'ambito delle Università, degli enti di ricerca o di formazione, degli ordini professionali;
- g) fornire supporto giuridico e sostegno alle organizzazioni impegnate nelle attività di soccorso ai migranti sia in mare che in terra;

h) promuovere attività di verifica e di studio delle prassi amministrative e delle interpretazioni giudiziarie nelle materie di cui alla lettera a); promuovere attività di prevenzione, denuncia e contrasto di atti illegali concernenti la condizione giuridica delle persone straniere e gli altri ambiti di cui alla lettera a), posti in essere da organi statali, regionali e locali o da istituzioni dell'Unione europea o da organismi internazionali o da altri enti del terzo settore o da organizzazioni sindacali operanti nell'ambito di servizi di orientamento o di assistenza o di accoglienza delle persone straniere e dei migranti, anche in prossimità delle frontiere o nel mare internazionale o nel territorio degli Stati di origine o di transito delle persone straniere;

i) elaborare studi, pareri e proposte di atti normativi o di provvedimenti amministrativi o di azioni giudiziarie concernenti gli ambiti di cui alla lettera a);

l) svolgere attività costante di assistenza e consulenza e formazione per i soci e per i soggetti terzi, svolta anche tramite le articolazioni territoriali dell'associazione;

m) promuovere giudizi di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, italiana, europea o internazionale, anche tramite azioni di classe o azioni inibitorie collettive, laddove sia in questione la tutela delle persone migranti o siano comunque coinvolte le materie di cui alla lettera a) e comunque, nei medesimi casi, fornire assistenza legale, intervenire e costituirsi in giudizi civili nonché costituirsi parte civile nei procedimenti penali. In particolare, ai predetti fini, l'associazione si propone:

- di avanzare, ove ne sussistano i presupposti, azione civile contro la discriminazione ex art. 28 Dlgs 150/2011 e a tal fine di mantenere l'iscrizione nel registro delle associazioni che operano nel campo della tutela dei migranti ex art. 52 DPR 394/99, nel registro delle associazioni che operano per il contrasto alle discriminazioni e per la promozione della parità di trattamento, ex art. 6 Dlgs 215/03, nonché nell'elenco delle associazioni legittimate ad agire ai fini di detto contrasto di cui all'art. 5 Dlgs 215/03;
- di presentare (o di aderire a), ove ne sussistano i presupposti, azioni di classe o azioni inibitorie, ai sensi degli artt. 840 bis e seg. c.p.c. nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro attività, qualora detti atti e comportamenti pregiudichino i diritti e gli interessi delle persone straniere o comunque attengano agli ambiti di cui alla lettera a) del presente articolo; a tal fine l'associazione potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 840-bis, comma 2, c.p.c.;
- di proporre (o aderire a), ove ne sussistano i presupposti, azioni per l'efficienza della pubblica amministrazione o degli enti gestori di pubblici servizi ai sensi del Dlgs 198/2009;
- di presentare (o di aderire a) - ove ne sussistano i presupposti e ai fini di perseguire gli scopi di promozione e tutela di cui all'art. 2, comma 1, n. 7 - azioni rappresentative di cui agli artt. 140 ter e segg. Del Dlgs 206/2005 (codice del consumo); a tal fine, essendo titolare dei requisiti di cui all'art. 137 del medesimo codice, l'associazione potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al predetto art. 137, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni od Enti, anche di carattere internazionale, aventi

finalità simili ai suoi scopi sociali o aventi scopi sociali o attività utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali.

Rappresentanti dell'Associazione possono essere nominati dal Consiglio Direttivo quali componenti di organismi pubblici o privati che si occupano di immigrazione, di diritto delle persone straniere, di diritto d'asilo, di discriminazioni, di cittadinanza, di apolidia e di minoranze etnico-linguistiche.

L'associazione opera sulla base di un programma annualmente approvato dalla assemblea degli associati, che viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione subito dopo la sua approvazione.

ART. 4 Ammissione e numero delle associate e degli associati

L'Associazione opera nel rispetto della dignità personale e del pluralismo interno tra associate e associati, derivante dalle loro diversità di opinioni, di orientamento religioso, politico e sindacale e dai diversi ruoli professionali e scientifici svolti da ognuno e da ognuna.

Il numero delle/degli associate/i è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze; possono anche aderire, alle medesime condizioni, gli enti del Terzo settore o gli enti senza scopo di lucro nella misura massima prevista dall'art. 35 del CTS.

Chi intende essere ammessa/o nell'associazione deve presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione sommaria delle ragioni della richiesta, in relazione agli interessi e alla attività della o del richiedente e un curriculum vitae;
- la dichiarazione di conoscere e accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo valuta la domanda con esclusivo riferimento alla coerenza con le finalità perseguite dall'Associazione e alle attività di interesse generale svolte, come enunciate nel presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. Il provvedimento deve essere adottato dal Consiglio direttivo e comunicato al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda, a mezzo pec o in mancanza a mezzo raccomandata A.R., valendo, ai fini del termine, la data di invio.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può richiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà a maggioranza semplice dei presenti in occasione della prima convocazione successiva, salva apposita convocazione ai sensi del successivo art. 8.

Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono ammesse adesioni a termine o che prevedano limitazioni ai diritti previsti dal presente Statuto o dalla legge.

È in ogni caso escluso il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e dei diritti ad essa

connessi.

ART. 5 Diritti e obblighi delle associate e degli associati

Le associate e gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- prendere visione dei libri sociali e dei bilanci;
- essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento, anche mediante l'accesso ai verbali delle riunioni degli organi sociali, nazionali o locali; tali verbali devono essere forniti all'associato a semplice richiesta;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o da un suo delegato e adeguatamente documentate;
- ricevere tempestivamente comunicazione dell'ordine del giorno delle assemblee.

Le associate e gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- ~~cooperare al perseguimento dei fini dell'Associazione con la propria attività in modo personale;~~ spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo.

ART. 6 Perdita della qualifica di associata o di associato

La qualifica di associata/o si perde per morte, esclusione, recesso o decadenza conseguente al mancato pagamento della quota associativa.

L'associata/o che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'Assemblea. Le violazioni poste a base della proposta di esclusione devono essere contestate dal Consiglio direttivo all'interessato almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea, ove l'interessata/o ha diritto di esporre le sue giustificazioni. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti e con voto segreto.

L'associata/o può sempre recedere dall'associazione, con comunicazione all'Organo di amministrazione che ne prende atto con apposita delibera. Il recesso ha effetto dalla data della predetta delibera.

Il mancato pagamento della quota associativa entro 12 (dodici) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale determina la decadenza dalla qualità di associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati e delle associate;
- il Consiglio direttivo (o Organo di amministrazione);
- il Presidente o la Presidente;
- D. Lgs. 117/2017);
- Organo di Revisione legale dei conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

Partecipano altresì all'attività dell'associazione, con ruolo consultivo

- il Direttivo allargato
- le Sezioni territoriali e i loro delegati;
- i gruppi di lavoro;
- l'Assemblea dei sostenitori e il suo rappresentante.

ART. 8 Assemblea delle associate e degli associati

~~L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte/i le/gli associate/i in regola~~
con il versamento della quota associativa annuale.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascuna/ciascun associata/o ha un voto. Nell'elezione dei membri dell'organo di amministrazione ogni socia/o può esprimere un numero di voti fino alla metà arrotondata per difetto dei consiglieri eleggibili.

In caso di parità di preferenze viene eletto per primo il/la candidato/a con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione; se nonostante tale criterio perdura ancora una situazione di parità che impedisce la formazione dell'organo, si procede al ballottaggio tra i candidati con analoga posizione.

Ciascuna/ciascun associata/o può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra/un altro associata/o mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna/ciascun associata/o può rappresentare sino ad un massimo di ulteriori due associate/i.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione via mail all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; la convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima ed eventuale seconda convocazione (che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione), nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove redatto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- b) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- c) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) la deliberazione sull'esclusione delle/degli associate/i e sulle domande di ammissione all'associazione non accolte dal Consiglio direttivo;
- e) la deliberazione sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) la deliberazione sull'approvazione o le modifiche sui Regolamenti dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) l'approvazione del programma annuale di lavoro ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- h) la deliberazione di scioglimento;
- i) la deliberazione di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- h) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno tre decimi degli associati e delibera con i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate/i.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

ART. 9 Consiglio direttivo (o Organo di Amministrazione)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al

raggiungimento delle soglie di legge;

d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate e degli associati;

f) deliberare sull'avvio della procedura di esclusione di cui all'art. 6, par. 2;

g) deliberare sulla stipulazione di contratti inerenti alle attività associative ove di importo superiore al limite stabilito con apposita deliberazione del Consiglio direttivo stesso;

h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

i) nominare la/il tesoriera/e e la/il segretaria/o dell'associazione;

Il Consiglio direttivo è formato da 9 componenti.

I componenti sono nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e scadono con l'elezione del nuovo direttivo.

I componenti sono rieleggibili per tre mandati consecutivi; tale limite verrà applicato solo a decorrere dall'elezione di rinnovo del consiglio direttivo dell'anno 2024, senza che si tengano in considerazione i mandati svolti in precedenza. In ogni caso l'associata o l'associato che abbia raggiunto il numero massimo di mandati possono ricandidarsi dopo due successive elezioni.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo vengono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art.

~~2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza:~~

Non è eleggibile per gli organi sociali il/la socio/a che:

a) ricopra un incarico direttivo presso istituzioni internazionali, associazioni, enti del terzo settore, partiti politici, sindacati, fondazioni, agenzie delle istituzioni UE o dell'ONU, amministrazioni o imprese pubbliche e private, tutti sia italiani che esteri, che a qualsiasi titolo forniscano finanziamenti alle attività dell'Associazione ovvero che ricevano da essa qualsiasi forma di finanziamento per lo svolgimento di loro attività, anche in partenariato con l'Associazione;

b) che ricopra un incarico direttivo e/o di responsabilità in istituzioni internazionali, associazioni, enti del terzo settore, partiti politici, sindacati, fondazioni, agenzie delle istituzioni UE o dell'ONU, amministrazioni o imprese pubbliche e private, tutti sia italiani che esteri, che abbiano scopi sociali e/o svolgano attività in tutto o in prevalenza identici o analoghi ad alcuni degli scopi sociali e delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Il/la Presidente e il/la Vice Presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a sono eletti dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

revoca, per gravi motivi, decisa dallo stesso Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Segretario o la segretaria dell'associazione sovrintende i rapporti tra associati e gli organi sociali, procede alla redazione di tutti i verbali delle riunioni assembleari o consiliari e, insieme al Presidente, sovrintende agli adempimenti obbligatori previsti dal CTS.

Il Tesoriere o la tesoriera dell'associazione coadiuva il Presidente nella predisposizione dei progetti dei bilanci, nell'organizzazione e nella supervisione sull'andamento delle finanze, nel coordinamento delle iniziative volte al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e nella gestione finanziaria, nonché nella supervisione della tenuta e conservazione delle scritture contabili dell'associazione e di tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali.

ART. 10 Presidente

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo/la impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni;

ART. 11 Sezioni territoriali

Il Consiglio direttivo, al fine di perseguire più efficacemente gli scopi dell'associazione, può deliberare la costituzione di sezioni territoriali e di sezioni nazionali in altri Paesi.

Le sezioni territoriali non hanno autonoma personalità giuridica.

Su iniziativa del Consiglio direttivo o direttamente dei membri della sezione territoriale, è convocata, con le medesime modalità di cui all'art. 8, l'assemblea dei soci aventi residenza o domicilio nel territorio di competenza della sezione locale.

L'assemblea così convocata elegge, a maggioranza dei presenti, i delegati della sezione in numero di 1 (uno) o 2 (due); in caso di due delegati entrambi hanno i medesimi compiti e poteri.

I delegati hanno l'obbligo:

- di fornire al Consiglio direttivo tempestiva e costante informazione sulle attività svolte dalla sezione e su quelle programmate;
- di informare gli associati della sezione territoriale circa le decisioni assunte dal Consiglio direttivo e di promuoverne l'attuazione a livello locale.

I delegati di sezione restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La qualifica di delegato è incompatibile con la carica di componente del Consiglio direttivo e con la qualifica di delegato in altra sezione.

Il Consiglio direttivo può adottare ulteriori disposizioni per regolare funzionamento e compiti delle sezioni territoriali, eventualmente nell'ambito dei Regolamenti di cui all'art. 8, lettera f).

ART. 12 Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione – ASGI APS

Sede legale : Torino, via Gerdil, n.7 – 10152 – tel. +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it – asgi@pec.it
www.asgi.it

C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ha la durata di tre anni e termina con l'elezione dei membri dell'organo di controllo successivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al primo comma dell'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

~~Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,~~ l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La durata dell'incarico è la stessa dell'Organo di controllo.

ART. 13 Gruppi di lavoro e consiglio direttivo allargato

Il Consiglio Direttivo istituisce o scioglie singoli gruppi di lavoro, permanenti o temporanei, aventi ad oggetto la promozione e lo svolgimento di determinate iniziative o di determinate attività dell'Associazione, nonché lo studio di specifiche tematiche.

Il Consiglio Direttivo Allargato è un gruppo consultivo e di discussione delle attività dell'associazione, composto dai membri del Consiglio Direttivo in carica, dai/dalle componenti dei precedenti 3 direttivi eletti, dai/dalle delegati/e di sezione regionale, dai/dalle coordinatori/coordinatrici dei gruppi di lavoro se nominati e in carica, dal/dalla coordinatore/coordinatrice dei progetti in corso, dai referenti dei Tavoli Istituzionali o associativi, nonché dal presidente onorario se nominato.

Per specifiche questioni, il Consiglio direttivo o il Consiglio direttivo allargato può invitare un/una socio/socia con particolare competenza sulla singola questione da trattare.

I Regolamenti di cui all'art. 8, lettera f) possono prevedere ulteriori regole di funzionamento del direttivo allargato.

Art. 14 I sostenitori e il rappresentante dei sostenitori

Sono sostenitori dell'associazione, i soggetti persone fisiche o giuridiche o enti privi di personalità giuridica, che concorrono con erogazioni liberali periodiche a favore dell'Associazione, da impiegare per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

La domanda di ammissione come Sostenitore viene effettuata al Presidente del Consiglio Direttivo.

I sostenitori devono dichiarare all'atto dell'ammissione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservarne lo statuto e i regolamenti. I sostenitori, tramite un procedimento assembleare, nominano il rappresentante dei sostenitori che ha i seguenti poteri:

- convoca l'Assemblea dei sostenitori per deliberare proposte, inerenti all'attività statutaria, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea dei sostenitori su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei propri componenti.

Il Rappresentante dei sostenitori, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato.

Per le modalità di convocazione dell'Assemblea dei sostenitori valgono le stesse regole dell'Assemblea degli associati.

ART. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio minimo dell'associazione è pari ad Euro 15.000 (quindicimila) e nel caso di sua diminuzione di oltre un terzo in conseguenza di perdite di esercizio si applicherà il c.5 dell'art. 22 del CTS.

ART. 16 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il limite previsto dall'art. 14 del Codice del terzo Settore, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 20 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, nonché del direttivo allargato e delle sezioni territoriali, tenuti a cura degli stessi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. I libri associativi potranno essere consultati presso la sede sociale in presenza di un componente del Consiglio Direttivo.

ART. 21 Volontari e volontarie

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari e alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse dell'associazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS e entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari e le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 22 Lavoratori e lavoratrici

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione – ASGI APS

Sede legale : Torino, via Gerdil, n.7 – 10152 – tel. +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it – asgi@pec.it
www.asgi.it

C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016

L'associazione può assumere lavoratori o lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore su decisione dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Visto per inserzione

Torino, venti aprile duemilaventiquattro

In originale firmati:

= Lorenzo TRUCCO

= dottor Maurizio GALLO-ORSI